



COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA
Via Roma, 21 – C.A.P. 28074 – C.F. 00167670033

REGOLAMENTO PER L' UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

IL SINDACO
Alfredo Corazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Gugliotta

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l' esercizio e l' utilizzo degli impianti di video-sorveglianza, installati presso il Comune di Ghemme. Il regolamento limita la sua efficacia al trattamento dei dati personali originati dall' esercizio e dall' uso dell' impianto di sorveglianza, ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 denominato Codice in materia di protezione dei dati personali e disposizioni correlate.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

L' attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla L.R. 26 aprile 2000 n. 44, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 30 novembre 1987, n. 58 sull' ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali) laddove essa mira alla protezione dei beni immobili del Comune, alla tutela del patrimonio comunale ed alla salvaguardia delle aree Pubbliche, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nell' erogazione sull' intera collettività.

ARTICOLO 3 - GARANZIE

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell' impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell' ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell' immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “banca dati”, il complesso dei dati personali, formatosi presso il Comando di Polizia Locale, trattato esclusivamente mediante riprese video-registrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’ area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l’ ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’ organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’ elaborazione, la modificazione, la selezione, l’ estrazione, il raffronto, l’ utilizzo, l’ interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’ eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se con registrati in una banca dati;
- c) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’ impianto di video-sorveglianza;
- d) “titolare”, l’ Ente Comune di Vigevano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) “responsabile”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e dal medesimo preposto al trattamento di dati personali;
- f) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- g) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ ente o l’ associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) “dato anonimo”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) “garante”, il Garante per la protezione di dati personali.
- k) “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196.

ARTICOLO 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, nonché l’ esercizio degli impianti di videosorveglianza, attivati sul territorio del

Comune di Ghemme e collegati all' ufficio della polizia municipale, che ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.L.vo 30 giugno 2003 n° 196, denominata "Codice in materia di protezione dei dati personali" comunemente "Legge sulla privacy" e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

ARTICOLO 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell' attivazione di un impianto di video-sorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Vigevano in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, n. 4, dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n, 285 e successive modificazioni, dal Decreto legge 23 maggio 2008 (convertito in legge n.125/2008), nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti, sono:

- a) Attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale: in particolare finalizzate alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità e più in generale la sicurezza urbana;
- b) Rilevazioni di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l' intervento degli operatori;
- c) Rilevazione di dati anonimi sui flussi di traffico;
- d) Rilevazione di infrazioni al Codice della Strada;
- e) Tutela del patrimonio comunale.
- f) comportamenti non conformi al regolamento comunale di polizia urbana

Il sistema di video-sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell' area interessata.

ARTICOLO 7 - NOTIFICAZIONE

Il Comune di Ghemme nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo del 30.06.2003, n. 196.

ARTICOLO 8 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA

1. Il titolare, nel trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, ed in ogni attività ad esso

riconducibile, garantisce il pieno rispetto di quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, soprattutto in termini di sicurezza e riservatezza dei dati stessi, attraverso la formalizzazione, l'adozione e l'attivazione di un "documento programmatico della sicurezza".

2. Il Documento programmatico della Sicurezza (DPS) deve contenere una puntuale situazione sull'analisi dei rischi che riguardano i dati trattati e gestiti dal Comune e una descrizione delle attività, delle procedure e delle misure preventive, finalizzate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati, di accesso e di trattamento degli stessi non consentito.
3. Il Comune definisce anche la metodologia e gli standard minimi per i controlli e le verifiche da attuare nelle varie fasi del trattamento dei dati (raccolta, immissione, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, interrogazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione) con precisi riferimenti alle singole disposizioni legislative e al contenuto del DPS.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA' DELL'IMPIANTO

1. Il responsabile del trattamento dei dati nell'ambito della Polizia Municipale, ai sensi della legge, è individuato nella persona del Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco o da Istruttore di Vigilanza da lui delegato.
2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni e comunque i compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, presso l'Ufficio di Polizia Municipale, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
5. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
6. È facoltà del Responsabile del trattamento individuare uno o più incaricati del trattamento ai sensi dell' art. 30 del D.lgs 196/2003.

ARTICOLO 10 - MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 ed

- utilizzati in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per i quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell' impianto di video-sorveglianza, per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso nel rispetto del periodo stabilito dal successivo comma 4;
 - e. trattati, con riferimento alla finalità dell' analisi dei flussi di traffico, di cui all' art. 6, comma 2, lett b), con modalità volta a salvaguardare l' anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi dalle telecamere dell' impianto di video-sorveglianza, installate sul territorio, le caratteristiche tecniche sono descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservata agli atti del Comune - ufficio di Polizia Municipale.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell' impianto di cui al suddetto articolo 6.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti esclusivamente da una stazione di monitoraggio e controllo presso l' ufficio della polizia municipale del Comune di Ghemme; in questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate in formato digitale, il cui impiego nel sistema di video-registrazione è necessario per ricostruire l' evento quando la sala di controllo non sia presidiata.

All' interno della centrale dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per impedire che immagini visualizzate sui monitor, possano essere esaminate da persone non autorizzate al trattamento dei dati. Per tale motivo l' accesso alla centrale sarà regolamentato da specifiche disposizioni di servizio. In particolare oltre al personale della Polizia municipale, l' accesso alla Centrale Operativa è consentita al personale tecnico del Comune e/o della ditta addetta alla manutenzione previamente identificato. Inoltre l' accesso è consentito al personale addetto alle pulizie dei locali, previamente identificato.

Considerate le finalità del sistema, le immagini video-registrate sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni presso la sala di controllo. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell' autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o si palesino esigenze di polizia stradale o di polizia di sicurezza e prevenzione, tale termine è prorogato sino alla cessazione di tale esigenza. I dati oggetto di indagine vengono riversati su idoneo supporto digitale e consegnati in busta

chiusa al soggetto che ne abbia fatto richiesta. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in diretta distruggono quelle già registrate in tempo anteriore a quello indicato.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito al responsabile ed agli incaricati del trattamento di cui all'art. 9. È vietato l'accesso ad altri soggetti. Solo dietro richiesta del Comando di Polizia municipale è consentito a personale, previamente identificato, della Ditta a cui è affidata la manutenzione l'accesso per il semplice riavvio del server o per la verifica della funzionalità dello stesso e dell'intero sistema.

L'accesso alle immagini video-registrate da parte dei soggetti autorizzati e di coloro che ne facciano richiesta ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, dovrà avvenire previa comunicazione al responsabile del trattamento.

È istituito presso l'ufficio di Polizia municipale il "Registro di accesso alla banca dati". Con atto separato sarà individuato e nominato il personale responsabile della tenuta del registro.

ARTICOLO 11 - MODALITA' DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI DATI

1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica nei siti in cui sono posizionate le telecamere.
2. La presenza degli impianti di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, con l'affissione di appositi cartelli posizionali agli ingressi del territorio comunale, recanti la scritta tipo "Comune videosorvegliato - art. 13 del decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196" e, possibilmente, anche in prossimità delle "aree sensibili" videosorvegliate e presso la sala operativa e/o di controllo, in modo da garantire a tutti una buona evidenza visiva circa l'area videosorvegliata.
3. Il Comune si obbliga a comunicare alle persone che, per diversi motivi, operano nelle strutture pubbliche soggette a ripresa, l'avvio del trattamento dei dati personali, dal momento dell'attivazione dell'impianto, le eventuali modifiche e le eventuali attività di cessazione, mediante avviso notificato nelle apposite bacheche.

ARTICOLO 12 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto:

1. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
2. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
3. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:
 - a. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che

lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l' esistenza di giustificati motivi, con intervalli non minori di novanta giorni;

- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, numero 3., lettera a), può essere chiesto all' interessato, ove non risulti confermata l' esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Nell' esercizio dei diritti di cui a comma 1, l' interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 6, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l' interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, nelle forme e nei limiti di cui al successivo art. 19.

ARTICOLO 13 - SICUREZZA DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, presso l' ufficio di Polizia Locale.

Ai videoregistratori digitali può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia municipale, debitamente istruito sull' utilizzo dell' impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati. Ciascuno di essi è dotato di un identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. L' accesso è consentito per le finalità indicate nell' art. 10 anche al Personale della Ditta incaricata della manutenzione.

l' archiviazione è ubicata in una zona non accessibile al pubblico.

L' utilizzo di supporti di registrazione digitale impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

ARTICOLO 14 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Ghemme deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali, la loro destinazione.

I dati personali possono essere:

- a. distrutti;
- b. ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo di intesa;
- c. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell' impianto attivato.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 15 - LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI

La materia è disciplinata dall' art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni

ARTICOLO 16 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La materia è disciplinata dall' art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni

ARTICOLO 17 - USO DELLE TELECAMERE

1. Le telecamere utilizzate nel sistema di videosorveglianza avranno le caratteristiche descritte nella apposita documentazione tecnica fornita dalle Ditte appaltatrici, e conservata agli atti del Comune di Ghemme.
2. Le telecamere verranno installate in modo da rispettare le finalità istituzionali previste dal presente regolamento. Le inquadrature dovranno essere tali da:
 - a. cogliere una immagine panoramica delle persone e dei luoghi;
 - b. contenere l' angolo visuale delle riprese in modo che incida per lo stretto necessario su proprietà private ed abitazioni;
 - c. garantire la possibilità di identificazione dei responsabili di eventuali illeciti.
3. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
4. Qualora pervenga una richiesta di copia delle registrazioni da parte della

Autorità Giudiziaria o di Polizia, le sole registrazioni utili, limitate al fatto in esame, potranno essere riversate su un supporto magnetico mobile e consegnate alla autorità richiedente, solamente in presenza di un provvedimento emanato da questa autorità che assume la responsabilità del trattamento delle registrazioni richieste.

ARTICOLO 18 - COMUNICAZIONE

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Vigevano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se decorso il termine di cui all' art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 19 - TUTELA

Per quanto attiene alla tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 - 6 della Legge 07.08.1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, come individuato dall' art. 6 del presente regolamento.

Con idoneo provvedimento il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente, potrà individuare un suo delegato responsabile del procedimento in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti degli art. 4 - 6 della Legge 07.08.1990, n. 241.

ARTICOLO 20 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell' Autorità di tutela della privacy, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, saranno immediatamente ed automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali anche preliminarmente al recepimento formale.

All' aggiornamento provvederà l' organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' ordinamento delle autonomie locali.

Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali,

sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione dei suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

ARTICOLO 21 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 22 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a norma dopo il termine di legge previsto per la pubblicazione. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter ed entreranno in vigore alla scadenza dello stesso termine, salvo che non siano dichiarate urgenti.

ARTICOLO 23 - ABROGAZIONE

E' abrogato il "regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza" approvato con Deliberazione di C.C. n. 89 del 28 settembre 2007.

ARTICOLO 24 - RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa in materia ed, in particolare, al D.Lgs. n° 196 del 2003.